

Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2021, n. 25-4299

**Legge regionale 5/2018. Rettifica, per mero errore materiale, all'allegato A) della D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021, come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 30-3870 del 1 ottobre 2021, di approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018, con la D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021, come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 30-3870 del 1 ottobre 2021, è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2021/2022 (Allegato A) e le relative Istruzioni operative supplementari (Allegato B).

Richiamato, in particolare che il suddetto Calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022 e delle relative istruzioni operative supplementari, tra le altre cose, prevede che la specie cinghiale sia cacciabile:

dal 1° al 31 gennaio con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. Gli istituti venatori (ATC, CA, Afv, Aatv) deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale e la suddivisione territoriale in settori -per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio- e li comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; lo stesso "Settore", previa verifica di coerenza con quanto statuito dalla Regione, approva gli stessi.

Preso atto che, come da documentazione presso la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, alcuni Comprensori Alpini, al fine di una più efficace gestione del cervo e dell'impatto sulla rinnovazione forestale e sulle coltivazioni arboree, hanno richiesto di poter autorizzare il prelievo di questa specie anche nel mese di gennaio senza la condizione dell'accompagnamento che ne rende di fatto inattuabile la pianificazione su territori molto vasti come i Comprensori Alpini e di non limitare il prelievo a gennaio alla classe I delle femmine atteso che tale specificazione pone serie difficoltà di attuazione del piano, dato anche che nelle norme vigenti non è prevista la distinzione nell'assegnazione tra le femmine di classe I e quelle di classe II-III, e quindi proponendo di includere tutte le classi femmine.

Dato atto che, quale esito istruttorio della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, risulta necessario provvedere a rettificare la suddetta deliberazione di approvazione del calendario venatorio 2021-2022, in quanto:

- con riferimento alle specie femmine del cervo, non sono state erroneamente contemplate le classi II-III, e pertanto, è accoglibile la richiesta presentata dai Comprensori alpini in merito alle modifiche delle modalità di prelievo della specie cervo nel mese di gennaio;
- è stata erroneamente indicata in capo al Settore regionale la competenza per l'approvazione dei piani di prelievo selettivo (dal 1° al 31 gennaio) per la specie cinghiale, e, pertanto, è necessario prevedere di demandarne l'approvazione alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 5/2018;
- è, pertanto, necessario, al fine di rettificare il vigente calendario venatorio, apportare le modifiche di seguito riportate:
  - sostituire il punto 1 lett. o) nella parte relativa al cervo primo e secondo capoverso dell'Allegato A "calendario venatorio per la stagione 2021/2022" della D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 come segue: "Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1 settembre al 31 gennaio.

*La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dall'AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.”;*

- sostituire il punto 1 lett. q) secondo capoverso dell'Allegato A “*calendario venatorio per la stagione 2021/2022*” della D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 come segue: “*Gli istituti venatori (ATC, CA, Afv, Aatv) deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale e la suddivisione territoriale in settori -per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio - e li comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; lo stesso “Settore”, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale.”.*

Ritenuto, pertanto, di approvare, quale rettifica come sopra riportato, la parziale modifica alla D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021 come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 30-3870 del 1 ottobre 2021.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di provvedere, a fini informativi, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato,  
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, la rettifica, per mero errore materiale, della D.G.R. n. 31-3562 del 16/07/2021, come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 30-3870 del 1 ottobre 2021, disponendo di sostituire:

a. il punto 1 lett. o) nella parte relativa al cervo primo e secondo capoverso dell'Allegato A “*calendario venatorio per la stagione 2021/2022*” con il seguente:

*“Nei CA caratterizzati da una bassa pressione venatoria giornaliera e nelle AFV, nelle quali è previsto l'accompagnamento del cacciatore da parte di personale qualificato incaricato dall'azienda, il periodo di caccia ammesso per il cervo maschio va dal 1 settembre al 31 gennaio.*

*La ricorrenza delle menzionate caratteristiche discriminanti è documentata dal CA o dall'AFV nella relazione di accompagnamento ai piani di prelievo selettivo annuali. Nei CA e nelle AFV, al concorrere delle stesse condizioni indicate nel paragrafo precedente, per la categoria femmine e classe 0 il periodo di prelievo può essere protratto fino al 31 gennaio. Quanto detto a condizione che l'attività venatoria non arrechi reale disturbo presso i quartieri di svernamento del camoscio.”;*

b. il punto 1 lett. q) secondo capoverso dell'Allegato A “*calendario venatorio per la stagione 2021/2022*” con il seguente:

*“Gli istituti venatori (ATC, CA, Afv, Aatv) deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale e la suddivisione territoriale in settori -per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio - e li comunicano al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; lo stesso “Settore”, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l’approvazione alla Giunta regionale.”;*

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.  
- di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)